



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”.

Relazione illustrativa e tecnica al ddl

Lo Statuto speciale per la Sardegna, L. Cost. 26.2.1948, n. 3, all'art. 3 stabilisce che “3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;...”.

Nell'esercizio della potestà normativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, nonché di stato giuridico ed economico del personale, la Giunta, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Sardegna, ha elaborato la presente proposta di legge finalizzata alla riorganizzazione delle strutture macro amministrative (Segretariato e Dipartimenti) per il rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali in capo alla Giunta regionale.

Il disegno di legge in parola si propone di innovare e razionalizzare l'ordinamento delle strutture centrali della Regione ponendosi quale unitario strumento legislativo diretto a disciplinare sotto un profilo ordinamentale in maniera omogenea le strutture e gli uffici di coordinamento macroorganizzativo della Regione.

Il sistema normativo predisposto con il presente disegno di legge si è reso necessario anche ai fini dell'adeguamento del sistema organizzativo regionale ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale.

Finalità e contenuto.

La disciplina prevede un nuovo modello organizzativo e funzionale che si articola nella riorganizzazione strutturale e funzionale dei dipartimenti, già previsti dall'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, quali strutture sovraordinate di impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati e con funzioni di promozione di interventi intersettoriali; nella istituzione del Segretariato generale con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della regione; nell'istituzione del Servizio studi regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione; nella disciplina organica della struttura e delle funzioni dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza e degli Uffici di Staff degli Assessorati, con l'abrogazione della precedente disciplina contenuta nell'art. 27 L.R. n. 32/1988 .



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Viene pertanto abrogato l'art. 13bis della L.R. n. 31/1998 che prevedeva il "Comitato di coordinamento delle direzioni generali" e l'art. 27, comma 2 della L.R. n. 32/1988 che disciplinava la Composizione dell'Ufficio di Gabinetto.

L'articolato si compone di undici articoli.

L'art. 1 contiene l'oggetto e le finalità della legge.

L'art. 2 sotto la rubrica "Dipartimenti" stabilisce che gli stessi, istituiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di coordinamento e di controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati. Essi sono incardinati presso la Presidenza della Regione ed a ciascuno di essi è preposto un Direttore, scelto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria. L'incarico, che ha natura fiduciaria, ha durata non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile una sola volta. I direttori sono soggetti a spoil system dovendo essere confermati o revocati entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

I Direttori, il cui incarico è fiduciario, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione. Dal Direttore dipendono funzionalmente le direzioni generali comprese nel Dipartimento stesso. È stabilito che l'organizzazione, la dotazione organica, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione degli uffici di supporto e la definizione dei rispettivi compiti siano stabiliti dal Presidente della Regione con propri decreti, previa deliberazione della Giunta.

L'art. 3 sotto la rubrica "Segretariato generale della Regione" prevede l'istituzione di tale figura essenziale di raccordo politico/amministrativo con funzioni di vertice per il coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali della Regione. Il Segretario generale della Regione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni rinnovabile una sola volta; il segretario generale è soggetto comunque ai tempi dello spoil system in quanto l'attribuzione delle sue funzioni deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale. L'incarico è attribuito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito il diploma di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con funzioni dirigenziali per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

almeno un quinquennio oppure che siano stati iscritti per almeno un quinquennio negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea, o che provengano dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato o dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

Il Segretario generale è titolare di un incarico fiduciario e può essere revocato in qualunque tempo con decreto del Presidente della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, sono dettagliate le competenze del Segretariato generale. Inoltre, la dotazione organica e l'articolazione degli uffici del Segretariato generale sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale.

L'art. 4 contiene disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina.

L'art. 5 stabilisce che dopo l'articolo 14 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è aggiunto l'art. 14-bis rubricato "Servizio Studi Regionale" che prevede l'istituzione del Servizio studi Regionale come ufficio di rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione. Il Servizio Studi Regionale offre attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa ed amministrativa della Giunta regionale. La dotazione organica e l'articolazione del Servizio Studi regionale è definita con Decreto del Presidente della Regione. Giova ricordare che, precedentemente, l'art. 21 della L.R. n. 31/1998 individuava, tra le funzioni dirigenziali, anche quelle di studio, di ricerca e di consulenza, poi espunte dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24. Il disegno di legge in esame è diretto, pertanto, a ristabilire armonia tra il quadro normativo nazionale e quello regionale in considerazione del fatto che l'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 al comma 10 stabilisce che "I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali".

L'art. 6 modifica il primo comma dell'art. 30 della L.R. n. 31/1998 prevedendo che le funzioni sostitutive del direttore generale durante la sua vacanza siano esercitate non più solo per novanta giorni, ma fino alla nomina del nuovo Direttore generale.

L'art. 7 introduce l'art. 26 bis dopo l'art. 26 della L.R. n. 32/1988 diretto a disciplinare la composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. La composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione precedentemente previsto dal comma 2 dell'art. 27 L.R. n. 32/1988 (abrogato dall'art. 7 disegno di legge in esame) nell'ottica di riorganizzare l'ufficio di staff dotandolo di personale ad alta specializzazione idoneo a supportare le funzioni legislative, politiche e di alta amministrazione del Presidente e della Giunta.

La norma prevede che l'Ufficio di Gabinetto sia composto da:

- a) ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) segreteria del Presidente;
- c) ufficio di staff tecnico;
- d) comitato per la legislazione;
- e) ufficio del cerimoniale della Regione.

Rimane la figura del Capo di gabinetto, del segretario particolare di nomina fiduciaria e l'Ufficio del Cerimoniale, costituito da cinque unità di personale appartenente all'Amministrazione regionale.

Viene istituito l'Ufficio di staff tecnico ed il Comitato per la legislazione, il primo con funzioni di supporto politico, tecnico e di macro amministrazione, di supporto nell'individuazione delle linee programmatiche politiche e nella verifica della corretta e precisa attuazione delle stesse ed al raggiungimento dei risultati, il secondo con funzioni di supporto alla Giunta nella elaborazione di testi di disegni di legge da proporre al Consiglio regionale nonché in materia di semplificazione normativa.

L'Ufficio di staff tecnico è composto da esperti, in numero non superiore a sei nominati tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e comprovata professionalità che riferiscono direttamente al Presidente ed un consulente per ogni direzione generale e/o ufficio di pari grado della Presidenza.

Il comitato per la legislazione, composto da un numero di esperti non superiore a cinque scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati e procuratori di Stato, professori e ricercatori universitari, professionisti iscritti negli albi o ordini professionali per il cui accesso è previsto un esame di Stato, previo conseguimento del diploma di laurea e dirigenti pubblici, esercita, in particolare, una funzione di impulso e di collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali.

È poi confermato il trattamento economico dei consulenti nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 32/1988.

L'art. 8 struttura in maniera più efficace gli Uffici di Gabinetto dei singoli Assessori, stabilendo che essi sono costituiti da un capo di gabinetto e un segretario particolare, un numero di consulenti pari a ciascuna direzione generale esistente presso l'assessorato, nove unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Infine, l'art. 9 e l'art. 10 prevedono abrogazioni di norme incompatibili e la copertura finanziaria.

Profili finanziari.

Il presente disegno di legge comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione a decorrere dall'anno 2020, cui si fa fronte con le risorse a ciò destinate annualmente stanziare in conto della missione 01, programma 01, titolo 1 della legge di bilancio.